

**Fisco.** Sui trasferimenti di quote d'azienda torna lo sconto per l'acquirente **Pag. 29**

**Lavoro.** Industria, via l'addizionale Inail ma rimane per il comparto agricolo **Pag. 33**

**Giustizia/1.** Dalla Corte dei diritti dell'uomo meno condanne e più rischi per l'Italia **Pag. 34**

**Giustizia/2.** Per evitare il vuoto dei direttivi il Csm attende il decreto del Governo **Pag. 35**

Giovedì 24 Gennaio 2008

www.ilssole24ore.com/norme

**Diritto dell'economia.** Le reazioni alle istruzioni diffuse martedì dalle Entrate sul regime dei passaggi generazionali

## Donazioni, il no delle fiduciarie

Replica ufficiale dell'associazione che invita a non dare seguito al Fisco

Marco Bellinazzo  
ROMA

Una svista dell'amministrazione fiscale. Un errore nella valutazione della natura giuridica di istituti fondamentali per la fluidità del mercato finanziario - come negozi fiduciari e trust - che rischia di favorire la fuga dei capitali verso altri Paesi.

La stretta sulla tassazione delle intestazioni fiduciarie e dei trust impressa dalla circolare n. 3/E del 22 gennaio (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) ha messo in allarme gli operatori del settore. Da Assofiduciaria (che nella serata di ieri ha emanato una contro-circolare dai toni perentori) a Assoholding e Assotrusts (fondata da Confedilizia, si leva un coro di critiche nei confronti delle istruzioni fornite dall'agenzia delle Entrate.

Non si contestano, naturalmente, le finalità antielusive dell'Agenzia ma si sottolinea

to è scelto da chi si affida a una società fiduciaria esattamente per evitare tali effetti traslativi». Insomma, chi ricorre a una società fiduciaria non trasferisce la proprietà sui beni patrimoniali a partecipazioni societarie, ma conferisce un semplice incarico di amministrazione. «Non si produce alcuna ricchezza, in quanto tale tassabile», aggiunge Uckmar. «Prova ne sia l'attuale regime di neutralità fiscale dell'operazione. L'agenzia delle Entrate sembra non conoscere un istituto, quello delle società fiduciarie, che pure esiste dal 1939».

L'impatto sull'attività delle fiduciarie italiane (317 alla fine dello scorso anno) dell'applicazione dell'imposta di donazione potrebbe spingere molti a rivolgersi a analoghe realtà svizzere o sanmarinesi. Ne è convinto Gaetano De Vito, presidente Assoholding: «Con la circolare 3 si stabilisce un balzello su un'operazione che non è una donazione. L'intestazione a una fiduciaria, peraltro, è caratterizzata da vincoli molto forti sulla gestione che escludono qualsiasi ipotesi di arricchimento. Di fatto, viene disincentivato in Italia l'uso di questi strumenti».

Altro passaggio molto controverso della circolare 3 riguarda i trust. In particolare, il trust auto-dichiarato (quello in cui il cosiddetto settlor, chi istituisce il trust, assume le funzioni di trustee), sottoposto a imposta di donazione «pur in assenza di formali effetti traslativi». Peraltro, nel caso di trust «opaco» - nell'ambito del quale i beneficiari non sono immediatamente identificabili - si dovrà pagare l'aliquota massima dell'8 per cento.

«L'imposta di successione e donazione - spiega Andrea Moja, presidente di Assotrusts - non è conforme alla natura del trust. Il trustee nel 99% dei casi non si arricchisce per evitare conflitti di interesse ed è chiamato ad amministrare i beni per conto terzi con vincoli fissati dal proprietario. Se anche si ammettesse un arricchimento del trustee, poi, bisognerebbe intendere sul valore della ricchezza tassabile. Esistono del resto 250 tipi diversi di trust, dal diritto familiare al diritto societario, e può rivelarsi molto complicato dettare una disciplina unica per tutti».

www.ilssole24ore.com/norme  
La circolare delle Entrate e la risposta di Assofiduciaria

### L'allarme



Sul Sole 24 Ore di ieri le anticipazioni e le prime valutazioni sulla stretta fiscale in arrivo per società fiduciarie e trust. In particolare, la circolare n. 3/E, diffusa martedì dall'agenzia delle Entrate, prevede per le intestazioni fiduciarie e per il cosiddetto trust auto-dichiarato (in questo secondo caso, pur in assenza di un effetto traslativo) l'obbligo di versare l'imposta di donazione

La circolare 3. Aggravi imprevisti

## Interpretazione non giustificata quando mancano effetti traslativi

Angelo Busani

La pretesa del Fisco di tassare come vincoli di destinazione gli atti di intestazione di beni (si tratta essenzialmente di partecipazioni) a società fiduciarie e pure di tassare il ritrasferimento dalla fiduciaria al fiduciante, alla cessazione del mandato fiduciario (in tal senso la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008) non appare appropriata sotto una pluralità di aspetti.

### DOPIO PRELIEVO

Vengono colpiti con l'aliquota dell'8% sia il passaggio iniziale dal fiduciante alla società sia il percorso inverso

un mandato fiduciario non determina un trasferimento della proprietà dal fiduciante alla fiduciaria, pur se questa si "intesta" i beni oggetto del mandato fiduciario stesso: i beni fiduciari rimangono infatti di proprietà "sostanziale" del fiduciante (tanto è vero che, se i creditori sanno chi è il fiduciante dei beni intestati a una fiduciaria, li possono benissimo sottoporre a esecuzione) e la fiduciaria assume solo la legittimazione a disporre secondo gli ordini del fiduciante.

Insomma, se la circolare fonda la tassazione sul verificarsi di un effetto traslativo,

questo effetto, nel caso dell'intestazione fiduciaria non si verifica affatto.

Ancor più assorbente è poi la considerazione secondo cui è pure infondata la pretesa di tassare l'intestazione fiduciaria come specie del genere "vincolo di destinazione". Infatti, il vincolo di destinazione serve a imprimere sui beni vincolati la realizzazione di una finalità, la quale condiziona il potere del proprietario sui beni stessi: il "normale" proprietario infatti ha, sui beni oggetto del suo diritto, un potere "pieno ed esclusivo" di godimento e di disposizione (articolo 832 del Codice civile), salvo limiti derivanti dalla legge per certi beni o per certe situazioni. Invece, il proprietario del bene su cui è impresso il vincolo di destinazione da questo trae limitazioni al suo comportamento in quanto non può distogliere i beni in questione dal perseguimento del fine al quale sono indirizzati.

Vincoli di destinazione sono ad esempio quelli che sorgono: dall'atto istitutivo del patrimonio destinato (articolo 2447 bis del Codice civile); dall'atto istitutivo del fondo patrimoniale disciplinato dall'articolo 167 del Codice civile; dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (articolo 490); dall'atto istitutivo dei vincoli di cui all'articolo 2645-ter.

Nel patrimonio destinato i beni sono finalizzati alla realizzazione di uno "specifico affare", nel fondo patrimoniale c'è da perseguire la soddisfa-

### In lenta crescita

Il numero di fiduciarie in Italia negli ultimi anni

Anno	Società autorizzate al 1° gennaio	Autorizzazioni rilasciate	Autorizzazioni revocate o rinunciate	Società autorizzate al 31 dicembre
2003	288	15	7	296
2004	296	15	2	309
2005	309	9	5	313
2006	313	9	12	310
2007	310	N.d.	N.d.	317

### Patrimoni vincolati

#### I vincoli di destinazione

Il vincolo di destinazione serve a imprimere sui beni vincolati la realizzazione di una finalità che condiziona il potere del proprietario sui beni stessi

■ Rappresentano vincoli di destinazione: a) l'atto istitutivo del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447 bis del Codice civile; l'atto istitutivo del fondo patrimoniale disciplinato dall'articolo 167 del Codice civile; l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario previsto dall'articolo 490 del Codice civile; e l'atto istitutivo dei vincoli di cui all'articolo 2645-ter

#### Gli interessi tutelati

■ Nel patrimonio destinato i beni sono finalizzati alla realizzazione di uno "specifico affare". Nel fondo patrimoniale al contrario c'è da perseguire la soddisfazione degli "interessi della famiglia". Nel beneficio di inventario si punta alla soddisfazione dei creditori del defunto, mentre con il vincolo di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile si punta a perseguire "interessi meritevoli di tutela" ai sensi dell'articolo 1322 del Codice civile

zione degli "interessi della famiglia", nel beneficio di inventario si punta alla soddisfazione dei creditori del defunto, con il vincolo di cui all'articolo 2645-ter si punta a perseguire "interessi meritevoli di tutela" ai sensi dell'articolo 1322 del Codice civile.

Il vincolo di destinazione, inoltre, ha l'effetto di "segregare" i beni vincolati rispetto al patrimonio di chi ne è proprietario, con la conseguenza che i creditori "generali" del proprietario non possono dirigere le loro azioni esecutive sui beni vincolati e, viceversa, le vendite personali del proprietario non "trascinano" i beni vincolati: ad esempio, la morte del proprietario non determina la cessazione del vincolo, così come l'eventuale suo regime patrimoniale di comunione legale dei beni non attrae anche il bene vincolato.

Nell'intestazione fiduciaria non è invece ravvisabile alcuna delle caratteristiche dei vincoli di destinazione appena illustrate: sui beni fiduciari non è impresso alcun vincolo di destinazione, in quanto essi sono soggetti, da parte della fiduciaria, ad un mero regime di amministrazione secondo le disposizioni impartite dal fiduciante.

Inoltre, l'intestazione fiduciaria non determina nessun effetto segregativo: invero, i beni fiduciari non si confondono con il patrimonio della fiduciaria, ma ciò non in virtù di una segregazione, bensì in virtù della considerazione per la quale, semplicemente, i beni non divengono di proprietà della fiduciaria, che ne è intestataria solamente "a servizio" dell'attività che essa deve svolgere su comando del fiduciante.

### L'eredità dell'Avvocato

## Causa Agnelli sospesa in attesa della Cassazione

Marigia Manganò  
MILANO

L'accordo sull'eredità di Gianni Agnelli fra la figlia Margherita e donna Marella è stato stipulato in Svizzera il 18 febbraio 2004 e «va ritenuto un contratto», che di conseguenza è «estraneo alla materia successoria». Parte da questa considerazione la decisione presa ieri dal giudice Brunella Rosso di sospendere la causa promossa da Margherita per conoscere il patrimonio estero dell'Avvocato.

Nel giorno del quinto anniversario dalla scomparsa dell'Avvocato, la seconda sezione civile del tribunale di Torino ha deciso lo stop per il ricorso che chiama in giudizio Marella e il commercialista Siegfried Maron, entrambi residenti in Svizzera, ma anche per Gianluigi Gabetti e Franco Grande Stevens, la cui residenza è in Italia. Il tutto in attesa che la Cassazione si pronunciasse su una questione di competenza per territorio.

Un verdetto, quello della Suprema corte, che potrebbe arrivare tra parecchi mesi (nell'entourage di Margherita Agnelli ipotizzano tre anni), visto che, come scrive il giudice Rosso, la lettura della materia «è tutt'altro che immediata e intuitiva».

Il giudice del tribunale di Torino, sospendendo la causa, ha sostanzialmente accolto il ricorso presentato da Marella Agnelli sulla territorialità del contenzioso. I legali, prima dell'udienza del 9 gennaio, avevano infatti sollevato in Cassazione il cosiddetto «regolamento di giurisdizione»: la causa - è la loro tesi - non può essere celebrata a Torino in quanto Maron è cittadino elvetico e donna Marella risiede a Saint Moritz. I beni dell'Avvocato, inoltre, furono divisi nel 2004 con un accordo soggetto al diritto svizzero.

Per il giudice Rosso, l'istanza di «regolamento preventivo di giurisdizione» sollevata in Cassazione non è «manifestamente inammissibile e neppure manifestamente infondata»; inoltre non sembra né «pretestuosa» né «dilatatoria». Da qui la scelta di attendere il verdetto della Suprema corte a Sezioni unite, che dovrà stabilire se il ragionamento è corretto.

Dalla lettura dell'ordinanza del giudice di Torino si ri-

cavano altri particolari di quell'accordo che, nel 2004, portò Margherita fuori dalla comandata che controlla il gruppo Fiat. Secondo Marella - emerge dal documento del giudice - all'interno dell'accordo c'è una «clausola pattizia» che in caso di controversie prevede la competenza dei giudici svizzeri.

Sulla clausola, nel corso dell'udienza del 10 gennaio, era sorto un contrasto fra le parti, perché non c'era l'originale, ma solo una sua trascrizione: in particolare, «un processo verbale di constatazione» redatto da un ufficiale giudiziario svizzero, al quale l'accordo venne consegnato in uno studio legale di Ginevra. Secondo il legale di Margherita, il documento poteva essere stato trascritto solo in modo parziale e, quindi, ne aveva chiesto il «riconoscimento».

### L'ORDINANZA

Per il giudice di Torino la Suprema corte deve pronunciarsi sulla territorialità del contenzioso

### RAGIONI CONTRAPPOSTE

In discussione una clausola nel patto del 2004 tra Marella e Margherita sulla giurisdizione elvetica in caso di controversia

Il giudice, in proposito, ha stabilito che il verbale è «legalizzato» nel nostro Stato», ma ha aggiunto che, per «stabilire se sia stata effettivamente data in questo giudizio la prova scritta della clausola in questione», bisogna basarsi soprattutto sulle dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario, che nel documento afferma di aver visto che l'accordo «era siglato» in ogni foglio e in calce da Margherita e Marella.

I legali di Margherita Agnelli, a ogni modo, «non sono preoccupati di questa decisione» del giudice di sospendere la causa: «un atto dovuto» sostengono. «Ciò non toglie», prosegue la nota diffusa ieri, «che la Cassazione riconoscerà la competenza dei giudici italiani che, peraltro, non è contestata dai convenuti Gabetti e Grande Stevens».

### Il convegno del Sole 24 Ore

## Telefisco aumenta sedi e punti d'ascolto

MILANO

Telefisco 2008 scaldia i motori nelle 55 sedi presso le quali, martedì 29 gennaio, sarà possibile seguire la diciassettesima edizione del convegno del Sole 24 Ore che farà luce sulle novità introdotte dalla Finanziaria 2008. Ma si tratta di un bilancio provvisorio, visto che è ancora possibile diventare partner della manifestazione e attivare una sede contattando lo 02.34973204.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet dedicato alla manifestazione, www.ilssole24ore.com/telefisco. Sempre online è anche reperibile il modulo per preiscriversi e assicurarsi, così, un rapido ingresso in sala. La partecipazione al convegno è gratuita e dà diritto alla consegna della dispensa con la sintesi e gli schemi delle relazioni.

Telefisco si potrà anche seguire in diretta streaming video, al

### Le relazioni

**Gli immobili: l'Ici, gli sconti per ristrutturazioni e risparmio energetico e le altre novità:**  
■ Angelo Busani  
**L'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale, la rivalutazione di terreni e partecipazioni:**  
■ Gian Paolo Tosoni  
**Il regime fiscale per i contribuenti minimi e l'opzione Ires per le società di persone:**  
■ Dario Deotto  
**Il taglio all'aliquota Ires e la nuova base imponibile:**  
■ Roberto Lugano  
**Le modifiche al consolidato fiscale e alle operazioni straordinarie:**  
■ Primo Ceppellini

**Le società di comodo e lo scioglimento agevolato:**  
■ Luca Gaiani  
**Gli effetti delle modifiche Ires sui bilanci:**  
■ Franco Roscini Vitali  
**Il nuovo regime della fiscalità internazionale:**  
■ Marco Piazza  
**L'Trap: la riduzione dell'aliquota e il nuovo imponibile:**  
■ Raffaele Rizzardi  
**Misure antielusione, antielusione e le novità dell'anticiclaggio:**  
■ Benedetto Santacroce  
**L'Iva: il reverse charge e le altre novità:**  
■ Renato Portale

costo di 14,9 euro: il servizio comprende la possibilità di rivedere la manifestazione in replica nei giorni successivi e consultare online le dispense con gli interventi dei relatori.

Sempre dal sito internet del Sole 24 Ore, fino al 1° febbraio, i naviganti possono poi inviare i quesiti sulle novità fiscali, ai quali risponderanno, nei giorni successivi, gli esperti del quotidiano.

Per iscriversi, attivare una sede, inviare i quesiti

**Università Parthenope Napoli**  
Villa Doria D'Angri  
via Petrarca, 80

**Napoli**  
**5 febbraio 2008**

convegno

## OPERATORE anno FINANZIARIO 2010

promotore, consulente o funzionario di struttura?

**relatori**

Gianluca Puccinelli, Res  
Claudio Porzio, Università Parthenope Napoli  
Gabriele Sampagnaro, Università Parthenope Napoli  
Maria Grazia Starita, Università Parthenope Napoli  
Sergio Boido, EFPA Italia  
Alfonso Ruffo, Il Denaro  
Pasquale Maione, Res  
Luca Zannone, Genesi Sim  
Giovanni Zinno, Mediolanum  
Responsabile AZIMUT

sponsor

media partner

Per i promotori finanziari certificati EFPA il corso è valido ai fini del mantenimento della certificazione (in corso di approvazione)

Per la registrazione: RES srl - tel. 0587 59829 - fax 0587 241063 www.resgroup.it/eventi/operatore2010

**RES**  
consulting group

Il benessere della persona e dell'impresa  
www.resgroup.it

**PROSSIMI EVENTI**

**Firenze 4 marzo 2008**  
Università di Firenze, Facoltà di Economia  
**giornata di studio IL RISCHIO DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
La responsabilità e i compiti degli attori  
www.resgroup.it/eventi/sovraindebitamento

**giornata di studio 13 marzo 2008**  
**IL RIORDINO DELLA PREVIDENZA**  
• Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E/07  
• DDL sul Welfare  
Interpretazioni sulla nuova disciplina fiscale della previdenza complementare